

# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

già Provincia Regionale di Ragusa

Settore 4° Lavori Pubblici ed Infrastrutture

---

Oggetto: Gara per l'affidamento dei lavori relativi al progetto “Potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S. n. 115 nel tratto Comiso-Vittoria, il nuovo aeroporto di Comiso e la S.S. n. 514 Ragusa-Catania, Prima fase funzionale – Secondo stralcio – Lotti n. 3 (tratto C-D) e n. 6 (opere idrauliche)” CUP F54E13001360003 – CIG 7582624346.

## **RISPOSTA ALLE FAQ PERVENUTE FINO AL 26/10/2018**

### Domanda n. 1

Visto l'avviso di gara in oggetto, la scrivente impresa presenta i seguenti quesiti:

- 1) si chiede se la polizza fidejussoria vada intestata direttamente all'Ente beneficiario/Stazione appaltante (Libero Consorzio Comunale di Ragusa) **oppure** al SERVIZIO UREGA;
- 2) si chiede se la stazione appaltante preveda requisiti aggiuntivi finalizzati alla verifica della capacità economico-finanziaria (art. 84, comma 7, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50);
- 3) in caso di risposta affermativa, si prega rendere noto l'esatta quantificazione del requisito della cifra d'affari rispetto all'importo posto a base di gara, nonché l'esatto periodo di riferimento.

### Risposta

- 1) La garanzia fidejussoria provvisoria va intestata alla stazione appaltante Libero Consorzio Comunale di Ragusa;
- 2) Il bando di gara non prevede requisiti aggiuntivi per la verifica della capacità economico-finanziaria, di cui all'art. 84, comma 7, del D.lgs. 50/2016.

### Domanda n. 2

In riferimento alla gara in oggetto ed in particolare ai requisiti di capacità economica - finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti al punto 5.5 del bando di gara, si chiede se, in conformità a quanto prescritto dall'art. 61 del Regolamento, essendo l'appalto di importo pari a € 20.015.269,85 oltre € 1.097.132,92 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, e necessario tra i requisiti indicare la cifra d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara.

### Risposta

Non è necessario indicare la cifra d'affari in lavori realizzata nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, in quanto nell'appalto non sono previste qualificazioni con classifica VIII.

### Domanda n. 3

Facendo seguito all'avviso sugli elaborati di gara pubblicato sul sito, in cui si evidenzia che alcuni elaborati, tra cui quelli economici, non sono da prendere in considerazione la fine della definizione ed elaborazione dell'offerta, si trasmette la presente per avere informazioni circa la pubblicazione degli elaborati aggiornati, e riferiti alla gara in oggetto, non ancora presenti sul vs. sito.

### Risposta

Gli elaborati in oggetto si riferiscono ad un servizio già appaltato ed in corso di esecuzione da parte di un altro operatore economico (Bonifica ordigni bellici) e ad un servizio aggiudicato ad altro operatore economico (Monitoraggio ambientale), per cui, pur essendo presenti nel progetto dei lavori, si ribadisce di non tenerne conto ai fini della elaborazione dell'offerta. Non è prevista la pubblicazione di nessun altro elaborato progettuale.

### Domanda n. 4

Alcuni operatori hanno espresso il quesito relativo all'ammissibilità dell'istituto dell'avvalimento per le certificazioni di qualità.

### Risposta

A riguardo si richiama la recente pubblicazione dell'ANAC Rassegna ragionata delle massime di precontenzioso in tema di "avvalimento" e "soccorso istruttorio" anno 2017, nella quale si afferma: *"Sulla scorta di giurisprudenza recente (Cons. di Stato, sez. V, 27/07/2017, n. 3710), il richiamato orientamento dell'Autorità si è in seguito evoluto nel senso di considerare ammissibile l'avvalimento della certificazione di qualità a condizione che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione (Parere di Precontenzioso n. 1085 del 25/10/2017)"*.

Pertanto le certificazioni di qualità possono essere oggetto di avvalimento ex art. 89 del D.lgs 50/2016, a patto che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione.

### Domanda n. 5

Qualora un'impresa in possesso di tutti i requisiti prescritti dagli atti di gara intendesse partecipare alla procedura con altra società ai sensi dell'articolo art. 92, c.5, DPR 207/2010, si chiede se tale impresa "cooptata" deve:

- a. risultare tra i contraenti della cauzione provvisoria ?
- b. firmare le offerte tecniche ed economiche ?
- c. presentare l'impegno a costituire l'ATI con conferimento di mandato di Rappresentanza alla Capogruppo ?
- d. presentare il "Patto di Integrità" sottoscritto per accettazione?
- e. essere considerata come un Concorrente della procedura a pieno titolo?

### Risposta

L'impresa raggruppata ai sensi dell'art. 92, comma 5, del DPR 207/2010, in quanto non concorrente non può prestare la cauzione provvisoria, non può sottoscrivere l'istanza di partecipazione (di cui fa parte il Patto di integrità), l'offerta tecnica e quella economica, non potendo acquisire nessuna quota di partecipazione non deve far parte della compagine costitutiva del raggruppamento.

La stessa impresa deve però dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs.50/2016, oltre a quelli di qualificazione relativi alle categorie e agli importi dei lavori che saranno ad essa affidati.

### Domanda n. 6

Rispetto all'ammissibilità dell'avvalimento art 89 del Codice, per le certificazioni di qualità, si chiede conferma se il predetto istituto è possibile utilizzarlo anche nell'ambito di un operatore economico costituito da ATI fra due società; più in particolare si chiede se la Mandante può avvalersi delle certificazioni della Mandataria, che pertanto varranno per entrambe le aziende ai fini dell'assegnazione del punteggio (punto B.3 Off Tecnica), nel rispetto dell'orientamento dell'autorità, ovvero sia che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione (Parere di Precontenzioso n. 1085 del 25/10/2017).

### Risposta

L'avvalimento tra i componenti di un raggruppamento è consentito solo a condizione che il requisito oggetto dello stesso avvalimento non venga duplicato, ossia utilizzato da entrambi gli operatori economici associati (ausiliaria e ausiliata) partecipanti alla procedura di gara. Pertanto le certificazioni di qualità in possesso della mandataria, per le quali la stessa ne dichiara l'utilizzo e la valutazione ai fini della partecipazione alla gara, non possono essere messe contemporaneamente a disposizione della mandante.

F.to IL RUP

(ing. Giancarlo Dimartino)

F.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(ing. Carlo Sinatra)